

	REGOLAMENTO AZIENDALE		
	REGOLAMENTO DELLA PRESENZA DI FAMILIARI E/O LORO DELEGATI NEL SOSTEGNO DEL PAZIENTE RICOVERATO	Revisione N.	
		Data Revisione	12.01.2015
		Pagina	01/09

REGOLAMENTO



**DELLA PRESENZA DI FAMILIARI E/O LORO DELEGATI
NEL SOSTEGNO DEL PAZIENTE RICOVERATO
NELLE UNITA' OPERATIVE DEI PRESIDI OSPEDALIERI
DELL'AZIENDA U.L.S.S. n. 10 "VENETO ORIENTALE"**

Autore	Direzione Medica	Distribuzione	A tutte le UU.OO.
Approvazione	Direzione Generale	Archiviazione	Portale Interno
Emissione	Direzione Funzione Ospedaliera/AA.GG.LL.	Revisione	



Regolamento della presenza di familiari e/o loro delegati nel sostegno del paziente ricoverato nelle unità operative dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale".

Gentile Signora/Signore,

Le presentiamo il Regolamento della presenza di familiari e/o loro delegati nel sostegno del paziente ricoverato nelle nostre strutture sanitarie. La invitiamo a prenderne atto ed a rispettare le regole ivi contenute. La Direzione Medica di Ospedale, il personale medico ed infermieristico sono disponibili a fornirLe tutti i chiarimenti necessari.

Comprendiamo bene che il ricovero in ospedale rappresenta un momento delicato per i pazienti: allontanarsi dalle proprie abitudini causa spesso una sofferenza sentita anche dai propri congiunti, per cui il desiderio di essere vicini ad un familiare ricoverato, conduce in Ospedale un numero elevato di visitatori che spesso affollano i reparti di degenza, a volte arrecando disagi anche agli altri ricoverati e agli operatori.

Per questo La invitiamo ad avere un comportamento responsabile in ogni momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri malati, con la volontà di collaborare con il personale e con la Direzione Medica delle strutture sanitarie in cui ora Lei si trova.

I miei più cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
CARLO BRAMEZZA



Indice

1. Premessa	pag. 4
2. Obiettivi	pag. 4
3. Campo di applicazione	pag. 4
4. Garanzia dell'assistenza sanitaria	pag. 5
5. Permessi di ingresso	pag. 5
6. Soggetti ammessi alle attività di sostegno	pag. 5
7. Esclusioni	pag. 5
8. Elenco soggetti autorizzati alle assistenze a titolo oneroso	pag. 6
9. Domanda di autorizzazione all'inserimento nell'elenco	pag. 6
10. Strumenti identificativi	pag. 6
11. Comportamento da tenere durante l'attività di sostegno	pag. 7
12. Obblighi del personale dipendente	pag. 8
13. Rapporti con le associazioni	pag. 8
14. Verifiche e controlli	pag. 8
15. Tutela del trattamento dei dati personali	pag. 9
16. Tutela dei diritti dell'utente	pag. 9
17 Glossario	pag. 9



1. PREMESSA

Il Regolamento disciplina la presenza di familiari e di altre persone esterne delegate al sostegno del paziente ricoverato nelle UU.OO. con degenza dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale", al di fuori dell'orario di visita.

Si distinguono due differenti tipologie di assistenza non sanitaria integrativa privata:

1. assistenza non sanitaria integrativa privata espletata a titolo gratuito da familiari, parenti o persone di fiducia (comprese le assistenze personali del ricoverato);

2. assistenza non sanitaria integrativa privata espletata a titolo oneroso da cooperative sociali, agenzie/impres e soggetti singoli.

I rapporti con le Associazioni di Volontariato accreditate sono regolati da specifiche Convenzioni, pertanto sono escluse da questo Regolamento.

2. OBIETTIVI

Il regolamento ha l'obiettivo di disciplinare la presenza di familiari e/o loro delegati nel sostegno del paziente ricoverato, al fine di:

- tutelare le persone degenti, sia quelle che necessitano/richiedono la presenza di familiari e/o loro delegati nel sostegno, sia di riflesso quelle che non necessitano/non richiedono tale sostegno, favorendo il rispetto di norme igienico - sanitarie, organizzative e di sicurezza;
- garantire alle persone che effettuano sostegno al paziente ricoverato a titolo oneroso, il corretto espletamento della propria attività, nell'osservanza della normativa vigente.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica all'interno delle strutture ospedaliere dell'Azienda ULSS n. 10, sia ai familiari sia agli operatori di enti, cooperative ed associazioni che svolgono attività delegata di sostegno alla persona ricoverata.

Per sostegno al paziente ricoverato si intende ogni attività di supporto personale, relazionale ed affettivo prestato alla persona ricoverata, al di fuori delle fasce orarie di visita.

Si distinguono due differenti tipologie di attività di sostegno per pazienti:

- sostegno espletato a titolo gratuito da familiari, parenti o persone di fiducia e/o associazioni di volontariato;
- sostegno espletato, invece, a titolo oneroso, da imprese individuali, agenzie, cooperative sociali ect..



4. GARANZIA DELL'ASSISTENZA SANITARIA

L'assistenza sanitaria alle persone ricoverate è garantita ed erogata dal personale dell'Azienda ULSS n. 10 che ne ha la diretta responsabilità, secondo quanto previsto dalle leggi in materia.

Qualsiasi altra forma di sostegno alle persone ricoverate non può in nessun caso esprimersi in azioni che rientrino negli adempimenti previsti per il personale aziendale.

5. PERMESSI DI INGRESSO

La presenza di familiari o di soggetti ammessi a svolgere sostegno al paziente ricoverato al di fuori dell'orario di visita deve essere dichiarata direttamente dal ricoverato, dai suoi familiari e/o dagli aventi titolo.

L'autorizzazione è di competenza del Coordinatore Infermieristico o suo delegato che provvederà, all'atto del ricovero, alla raccolta della registrazione dei nominativi delle presenze previste durante la degenza (modulo 1).

Tale autorizzazione consente la presenza all'interno della struttura, in deroga al generale divieto di permanenza nell'ospedale oltre gli orari di visita dei pazienti, per il periodo strettamente indicato.

Per ciascun paziente può essere autorizzata la presenza di un solo familiare/assistente per volta, con unica deroga per l'ambito pediatrico.

Gli assistenti personali sono autorizzati previa dichiarazione resa da parte del paziente ricoverato e/o suo familiare, parente o avente titolo, raccolta su apposito modulo (modulo allegato al presente regolamento).

Le autorizzazioni rilasciate saranno successivamente conservate agli atti.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO

I soggetti ammessi a svolgere attività di sostegno al paziente ricoverato sono:

- componenti del nucleo familiare, oppure della cerchia parentale o amicale, amministratore di sostegno;
- assistenze personali del ricoverato;
- personale di associazioni, società, cooperative, agenzie oppure soggetti singoli prestatori di assistenza privata a pagamento, in possesso della maggiore età e dei requisiti previsti dalla normativa per svolgere la predetta attività .

7. ESCLUSIONI

In considerazione delle particolari esigenze igienico-sanitarie ed organizzative, sono escluse, di norma, dal sostegno al paziente ricoverato le Unità Operative di: Terapia Intensiva, Dialisi, Unità Coronarica, Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura – S.P.D.C.

8. DISPONIBILITÀ ELENCO SOGGETTI AUTORIZZATI ALLE ASSISTENZE A TITOLO ONEROSO

Qualora l'utente dovesse chiedere informazioni relativamente alla disponibilità di assistenza a titolo oneroso durante la degenza, l'Azienda ULSS n. 10 rende disponibile elenchi di soggetti autorizzati ad erogare tale servizio presso le proprie strutture.

Gli elenchi che riportano i nominativi delle cooperative, agenzie, imprese anche individuali, che intendono fornire personale per il sostegno del paziente ricoverato, a titolo oneroso, sono depositati presso la Direzione Medica di ogni Presidio Ospedaliero.

E' fatto espresso divieto al personale dipendente della unità operativa di dare indicazioni su soggetti disponibili per l'assistenza a titolo oneroso, al di fuori degli elenchi predisposti dall'Azienda ULSS n. 10.

L'elenco dei soggetti autorizzati è reperibile sia presso le Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri/Distretto che presso il servizio di centralino/portineria di ogni Presidio, su richiesta del paziente o dei familiari, per le specifiche necessità.

Il Regolamento sarà disponibile anche dal sito www.ulss10.veneto.it.

L'elenco dovrà indicare: dati anagrafici, domicilio, recapito telefonico delle agenzie e dei singoli soggetti che svolgono a pagamento funzioni di sostegno al paziente ricoverato.

Tale elenco ha validità annuale ed è periodicamente aggiornato.

9. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INSERIMENTO NELL'ELENCO

Al fine di ottenere apposita autorizzazione, a valenza annuale, i soggetti fisici o giuridici interessati devono presentare domanda scritta, indirizzata all'Azienda ULSS n. 10 - Piazza De Gasperi n.5 30027 San Donà di Piave, facendola pervenire all'ufficio Protocollo, richiedendo l'inserimento in apposito elenco e certificando di essere in possesso dei requisiti di legge per svolgere la predetta attività e di aver preso visione del regolamento e delle procedure aziendali.

Il titolare dell'autorizzazione al sostegno del paziente è tenuto a comunicare per iscritto e con immediatezza all'Azienda ULSS n. 10 qualsiasi variazione/modifica dei requisiti in suo possesso per lo svolgimento dell'attività di sostegno al paziente, producendo la relativa documentazione.

L'Azienda ULSS n. 10 valuterà le variazioni/modifiche ai fini di ammissione all'inserimento nell'elenco.

10. STRUMENTI IDENTIFICATIVI

Il titolare dell'autorizzazione al sostegno del paziente deve esporre il tesserino identificativo recante logo, nome e cognome, forniti dall'agenzia, cooperativa sociale, impresa anche individuale, associazione di volontariato.

11. COMPORTAMENTO DA TENERE DURANTE L'ATTIVITA' DI SOSTEGNO

I familiari e/o i loro delegati autorizzati al sostegno del paziente ricoverato nelle strutture dell'Azienda ULSS n. 10, si impegnano a:

- rispettare le norme e le disposizioni interne che regolamentano la permanenza nell'ambito ospedaliero;
- non ostacolare con la propria presenza il regolare andamento delle attività sanitarie e l'organizzazione del reparto;
- mantenere un comportamento improntato al massimo rispetto verso il paziente, gli altri degenti ed il personale dell'unità operativa;
- rispettare le norme igienico-sanitarie, organizzative e di sicurezza dell'unità operativa;
- essere muniti di cartellino di riconoscimento, rilasciato dall'Associazione/Impresa di riferimento, esclusi i familiari/parenti;
- non assistere contemporaneamente più persone;
- allontanarsi dalle stanze negli orari riservati alle visite mediche o quando vengono eseguiti interventi di carattere sanitario o viene loro richiesto dal personale dipendente dell'Azienda ULSS n. 10;
- non somministrare farmaci, alimenti e/o bevande non preventivamente autorizzate dal personale sanitario dell'unità operativa, come pure la mobilizzazione o l'igiene del paziente stesso;
- non sostare nei locali di servizio del personale;
- non prelevare personalmente la biancheria o altro materiale della struttura e non lasciare il proprio materiale nell'unità operativa;
- non utilizzare i letti liberi dei degenti durante lo svolgimento dell'attività di sostegno al paziente;
- non fare opera di promozione della propria attività verso altri degenti, familiari o personale sanitario;
- attenersi alla segretezza, riservatezza sulle condizioni di salute dei degenti ed altre informazioni cui venga a conoscenza in occasione della permanenza presso le unità operative nel rispetto della normativa sulla Privacy, come descritto espressamente al punto n. 16.

Coloro che prestano sostegno al paziente ricoverato sono tenuti ad osservare un comportamento decoroso, corretto e ad evitare ogni atto che possa recare danno diretto e/o indiretto ai ricoverati o risultare lesivo dell'attività istituzionale, degli interessi e del prestigio dell'Azienda ULSS n. 10.

L'inosservanza delle presenti disposizioni comporta la possibilità per l'Azienda ULSS n. 10 di revocare l'autorizzazione al titolare, al quale è fatto divieto di trattarsi all'interno dell'ospedale o di svolgere qualsiasi prestazione a favore di pazienti ricoverati presso le strutture di degenza dell'Azienda ULSS n. 10.

12. OBBLIGHI DEL PERSONALE DIPENDENTE

Al personale dipendente dell'Azienda ULSS n. 10 è fatto divieto di:

- rilasciare nominativi di assistenti privati a pazienti al di fuori dell'elenco aziendale, anche qualora ne facessero espressa richiesta, e di interferire nel rapporto di natura privatistica che intercorre tra la persona degente e/o i suoi familiari e coloro che svolgono attività di sostegno;
- accettare incarichi di sostegno a pazienti ricoverati, a pagamento.

Eventuali comportamenti difforni potranno dar luogo a sanzioni disciplinari come previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

13. ATTIVITÀ A SOSTEGNO DI FASCE DISAGIATE

In caso di malati anziani e/o persone con particolare situazione di disagio sociale, il Coordinatore Infermieristico, qualora evidenzi l'esigenza di intervenire con un maggior supporto, per richieste di assistenza, può rivolgersi alla propria Direzione Medica del Presidio Ospedaliero, che a seguito di valutazione, provvederà, se ritenuta fondata la richiesta, a contattare gli operatori dello Sportello Integrato e/o le Associazioni di Volontariato che offrono il loro servizio a titolo gratuito. I rapporti con le Associazioni di Volontariato che collaborano con l'Azienda a svolgere tale attività sono regolate da specifiche Convenzioni.

14. RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI, I VOLONTARI, IL TERRITORIO

E' favorita la collaborazione con associazioni, gruppi, singoli volontari che sono attivi nel territorio del Veneto Orientale, per la realizzazione di iniziative a favore del benessere e del sostegno al paziente ricoverato, con particolare situazioni di disagio sociale.

La collaborazione di ciascun volontario o dei piccoli gruppi di volontari avviene sulla base della disponibilità e delle attitudini personali e sono normate da apposite convenzioni, alle quali si fa espresso rinvio.

15. VERIFICHE E CONTROLLI

Il rispetto del presente Regolamento è affidato ai Direttori delle UU.OO. complesse e semplici dipartimentali, ai Coordinatori Infermieristici, alla Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri.

La Direzione Medica di Presidio provvede a verificare periodicamente il rispetto del presente regolamento.

Il coordinatore infermieristico, informando preventivamente il Direttore dell'Unità Operativa, avrà l'obbligo di segnalare ogni inosservanza delle disposizioni di cui al punto n. 11 ed eventuali ulteriori inadempienze alla Direzione Medica.



Regolamento della presenza di familiari e/o loro delegati nel sostegno del paziente ricoverato nelle unità operative dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale".

Gli accertamenti relativi al rapporto economico tra le parti (degente e soggetto che presta sostegno) e quelli fiscali e tributari a carico dei soggetti che prestano sostegno, esulano dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e non sono di pertinenza dell'Azienda ULSS n. 10.

16. TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le informazioni ed ogni altro dato personale acquisiti in applicazione del presente regolamento sono trattati nel rispetto della vigente normativa privacy (D.Lgs 196/03). In particolare, l'Azienda U.L.S.S. 10, con il proprio Regolamento aziendale sulla privacy, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati.

17. TUTELA DEI DIRITTI DELL'UTENTE

E' riconosciuta agli utenti, ai parenti o affini, nonché agli organismi di volontariato o di tutela dei diritti, accreditati presso la Regione del Veneto o presso l'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale", la facoltà di presentare osservazioni, segnalazioni o reclami all'ufficio preposto, contro gli atti o comportamenti che negano o limitano il diritto alle prestazioni, secondo le modalità previste dal Regolamento di Pubblica Tutela dell'Azienda ULSS n. 10.

18. GLOSSARIO

Ai fini della presente regolamento, si definisce un breve glossario dei termini:

Attività di sostegno: per sostegno del paziente ricoverato si intende ogni attività di supporto personale, relazionale ed affettivo prestata alla persona ricoverata, al di fuori delle fasce orarie di visita. Quindi, funzioni di supporto diretto alla persona, compagnia ed attenzione, aiuto all'alimentazione, alla cura personale, favorendo il suo benessere e l'autonomia, aiutando il paziente che per una patologia temporanea non riesce ad occuparsi della cura della propria persona;

Delega: azione con cui si autorizza qualcuno a compiere un atto in propria vece. Le eccezioni riguardano il caso in cui il paziente sia impossibilitato o sia temporaneamente non in grado.



REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10
"VENETO ORIENTALE"

Sede Direzionale:
Piazza De Gasperi, n.5 - 30027 San Donà di Piave (VE) Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02799490277

MODULO DI DICHIARAZIONE ASSISTENZE PREVISTE DURANTE LA DEGENZA

Il/la sottoscritto/a _____

nato a _____ il/...../.....

ricoverato/a presso l'Unità Operativa _____

O chi ne fa le veci (*barrare la casella di interesse*)

- esercente la potestà _____
- prossimo congiunto _____
- familiare _____
- persona di fiducia _____

DICHIARA

di avvalersi dell'assistenza dei seguenti soggetti durante la degenza qualora se ne presenti la necessità:

COGNOME E NOME

TEL.

Data _____

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DEL COORDINATORE
per presa visione
